REGOLAMENTO (CEE) N. 2936/89 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1989

che fissa le restituzioni applicabili per il mese di ottobre 1989 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (4), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (5), prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie ;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni ;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio (6) ed il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 (8), hanno definito, rispettivamente agli articoli 3 e 6, i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione per i cereali e per i prodotti trasformati a base di cereali ; che per quanto riguarda le farine di frumento, i criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75 ;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio (9) ;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare, le restituzioni applicabili nel mese di ottobre 1989 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.
(5) GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.
(6) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
(7) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.
(8) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.
(9) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1989, che fissa le restituzioni applicabili per il mese d'ottobre 1989 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 90 000	105,00
1001 90 99 000	42,50
1002 00 00 000	25,00
1003 00 90 000	62,50
1004 00 90 000	—
1005 90 00 000	62,50
1006 20 92 000	124,91
1006 20 94 000	124,91
1006 30 42 000	—
1006 30 44 000	—
1006 30 92 000	156,14
1006 30 94 100	156,14
1006 30 94 900	156,14
1006 30 96 100	156,14
1006 30 96 900	156,14
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	62,50
1101 00 00 110	53,00
1101 00 00 120	53,00
1101 00 00 130	53,00
1102 20 10 100	106,58
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	83,99
1103 11 10 500	168,00
1103 11 90 100	59,00
1103 13 19 100	137,03
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	146,08
1104 21 50 100	111,98

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.